

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4583

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPECCHI, ORLANDI, GALANTE, MANNINO ANTONINO,  
PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, GASPAROTTO, BAR-  
GONE, CICONTE, COSTA ALESSANDRO, BEVILACQUA,  
FERRANDI, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, MOM-  
BELLI, NAPPI, PALMIERI, RECCHIA, SINATRA, VACCA**

*Presentata il 14 febbraio 1990*

**Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'agosto 1989 la Camera dei deputati ha svolto un appassionante dibattito sulla pena di morte che si è concluso con l'approvazione di una risoluzione che impegna il nostro Governo a proporre una moratoria unilaterale agli Stati che ancora contemplano la pena di morte nella propria legislazione ed a promuovere, d'intesa con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, una conferenza internazionale in cui tutti gli Stati siano chiamati a discutere la compatibilità della pena di morte con gli sforzi tesi a costruire un mondo ed un

ordinamento pacifico e non violento, nell'intento di giungere a determinazioni comuni.

In ben 100 Paesi la pena di morte viene tuttora mantenuta in vigore ed applicata, in altri 27 essa è prevista ma sussiste una moratoria di fatto da più di 10 anni.

Secondo i dati forniti da Amnesty International le esecuzioni ufficialmente certificate nell'ultimo decennio sarebbero 15.320, mentre stime ufficiose nello stesso periodo parlano di oltre 40.000 persone giustiziate.

Sempre più frequente, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, è il ricorso alla pena di morte per eliminare oppositori politici e come strumento rivolto contro minoranze etniche e religiose.

Ancora vivo nelle nostre menti è il ricordo dei giovani studenti cinesi condannati alla pena capitale in processi farsa dopo il massacro della Piazza Tien An Men.

Anche in alcuni Paesi democratici riemerge la tendenza ad utilizzare la pena di morte come soluzione finale contro il dilagare della criminalità.

La recente pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America che ha ammesso il ricorso a questa sanzione anche nei confronti di minorenni ed handicappati psichici travolge anche l'ancoraggio che la concezione retributiva stabilisce tra pena e responsabilità personale intesa come consapevolezza da parte del reo del male commesso.

Rimane solo la funzione di deterrenza e di eliminazione dal contesto sociale dei soggetti pericolosi.

Giova ricordare, contro le suggestioni del « pugno di ferro », quanto emerge dai rapporti dell'ONU secondo i quali non esistono prove di una maggiore forza dissuasiva della pena di morte rispetto alle sanzioni detentive e all'ergastolo.

La pena, dicevano i nostri classici, deve essere adeguata, altrimenti non rafforza la coscienza sociale ma genera solo timore finendo per istigare alla ribellione; piuttosto che draconiana, per dissuadere dal crimine, deve essere pronta e sicura.

Nel momento della applicazione la pena di morte si rivolge contro persone ormai inermi ed impossibilitate ad offendere. Del resto proprio le parole rivolte a tutti i cittadini italiani da Paula Cooper, la minorenne condannata a morte negli USA per omicidio e graziata sull'onda di una grande mobilitazione internazionale, il suo richiamo a non dimenticare tutti gli altri condannati che attendono di essere giustiziati, ci dicono che per ogni

persona esiste una possibilità di recupero, una speranza di costruire una propria esistenza pacifica e solidale. Se questa speranza è negata resta uno Stato che si arroga il diritto di decidere chi può vivere e chi deve morire, chi sono i giusti e chi i degenerati.

La pena di morte svela allora il carattere oscuro di un potere che continua a considerarsi assoluto, che non accetta di darsi limiti, che non riconosce l'esistenza di sfere e diritti sottratti alla disponibilità statutale o maggioritaria.

In questo quadro di impegni e di riflessioni la Camera dei deputati ha espresso con voto quasi unanime la volontà di cancellare dal nostro ordinamento le norme che prevedono il ricorso alla pena di morte, ammesso secondo l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione nei casi contemplati dalle leggi militari di guerra.

Ci sembra importante ricordare che queste norme ai sensi dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra possono trovare applicazione in tempo di pace nel caso di spedizioni militari fuori del territorio nazionale.

La nostra proposta di legge prevede la sostituzione della pena capitale con la massima sanzione detentiva temporanea stabilita dal codice penale ordinario.

Non possiamo dimenticare infatti che la Camera dei deputati ha assunto l'impegno di abolire la pena dell'ergastolo, che ha anch'essa la pretesa, sia pure in modo non cruento, di espellere definitivamente una persona dal contesto sociale, negando al reo ogni possibilità di reinserimento e di speranza di futuro.

La costruzione di un mondo pacifico e non violento, che è l'obiettivo indicato dalla risoluzione approvata nell'agosto del 1989, presuppone un percorso di crescita civile. Riteniamo che l'abrogazione delle norme che prevedono la pena di morte, ormai estranee alla coscienza del nostro paese, costituisca un passo in questa direzione, perciò raccomandiamo la rapida approvazione di questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il n. 1 dell'articolo 22 e gli articoli 25, 35, 53, 54, 67, 404 e 428 del codice penale militare di pace, gli articoli 25, 241, 290, 291, 292, 293 e 294 del codice penale militare di guerra, nonché l'articolo 32 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023, recante disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari di pace e di guerra, sono abrogati.

2. Conseguentemente è abrogato il riferimento alla pena di morte ovunque ricorra nei codici penali militari di pace e di guerra.

## ART. 2.

1. I delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi cui esso rinvia per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con la pena detentiva temporanea massima prevista dal codice penale ordinario.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.